

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 121

16 marzo 2012

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE AI SENSI DELL'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI Alberto VECCHI, VILLANI

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO)

Oggetto assembleare n. 2461

Relazione

La legge Dini di riforma del sistema pensionistico (legge n. 335 del 1995) ha riconosciuto il diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno, risiedano effettivamente ed abitualmente in Italia e possiedano un reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno, che nel 2011 ammonta a 5.424,9 Euro. Si tratta di una prestazione assistenziale prevista per il sostegno alle pensioni anziane a basso reddito che ha sostituito la precedente pensione sociale. Il d.lgs n. 286 del 1998, testo unico di disciplina dell'immigrazione e delle condizioni dello straniero, all'art. 41, ai fini della fruizione delle prestazioni di assistenza sociale, equipara ai cittadini italiani gli stranieri regolari -tra cui anche i genitori ultrasessantacinquenni ricongiunti ai sensi del precedente art. 29 -, per i quali per quanto riguarda in particolare la concessione dell'assegno sociale, successivi interventi legislativi (art. 80, co 19, della legge 388/2000 e art. 20, co 10, del D.L. 112/2008, come convertito) hanno richiesto le ulteriori condizioni di essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e di aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Ciò che risulta dunque in sintesi dal combinato disposto della suddetta legislazione nazionale è che l'assegno sociale è concesso ai genitori ultrasessantacinquenni dello straniero che abbia ottenuto il ricongiungimento familiare a condizione che siano possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla legge Dini, risiedano effettivamente ed abitualmente in Italia ed ivi abbiano soggiornato legalmente e continuativamente per almeno dieci anni. Alla luce delle recenti misure volte a fronteggiare l'attuale situazione di crisi economica che hanno avuto l'effetto di investire e penalizzare pesantemente soprattutto il sistema pensionistico ed assistenziale dei cittadini italiani, il principio di equità e di uguaglianza impone di rivedere la suddetta normativa la cui applicazione crea di fatto situazioni di sfavore per il cittadino italiano rispetto allo straniero. Si evidenzia, infatti, anzitutto, che al fine della valutazione del reddito per la concessione della misura assistenziale in questione, si considerano influenti unicamente i redditi assoggettabili all'Irpef, le altre prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, gli assegni familiari e i redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad

imposta sostitutiva. Relativamente allo straniero ricongiunto, l'attuale sistema non garantisce però in alcun modo una certa ed adeguata valutazione anche degli eventuali redditi nel Paese di origine. Per ovviare a tale iniquità il presente progetto di legge propone, quale condizione per la concessione dell'assegno ai genitori dello straniero che abbiano ottenuto il ricongiungimento familiare, l'accertamento della situazione reddituale di questi ultimi nello Stato di provenienza da parte delle relative autorità diplomatiche e consolari. È parso, poi, necessario garantire un sistema di documentazione idoneo a rendere possibile il monitoraggio, a fini statistici e di controllo, del ritiro delle singole prestazioni assistenziali soprattutto in considerazione della permanenza del requisito della effettiva ed abituale residenza in Italia dello straniero che, allo stato attuale, deve risultare solo al momento della presentazione della domanda. A tal fine, la presente proposta stabilisce che, salvo i casi di impossibilità previsti dalla legge, il ritiro di ogni prestazione di erogazione dell'assegno sociale deve avvenire personalmente da parte dello straniero avente diritto e risultare annotato su due Registri appositamente costituiti, di cui uno tenuto e curato dall'Amministrazione postale, l'altro dal Comune di residenza dello straniero avente diritto stesso. In considerazione della grave situazione del sistema previdenziale ed assistenziale, si è previsto, infine, di proporre per i genitori stranieri ultrasessantacinquenni ricongiunti l'aumento del periodo minimo di soggiorno legale e continuativo in Italia per ottenere

diritto all'assegno sociale da dieci a diciannove anni, sei mesi e un giorno. Il progetto di legge è composto da un solo articolo di modifica dell'art. 41 del d.lgs. n. 286/1998, attualmente composto da un unico comma ove è sancita l'equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri titolari di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni anche economiche di assistenza sociale. Con il presente intervento, dopo il suddetto, si propone di aggiungere il comma Ibis ove si prevede che i genitori ultrasessantacinquenni ricongiunti ai sensi del precedente art. 29, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, possono fruire dell'assegno sociale a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno diciannove anni, sei mesi e un giorno nel territorio nazionale e che abbiano presentato documentazione idonea a dimostrare la sussistenza nel Paese di origine delle condizioni reddituali richieste dalla legge, accertate da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese stesso. Si stabilisce infine che, salvo i casi di impossibilità previsti dalla legge, il ritiro di ogni prestazione di erogazione dell'assegno sociale deve avvenire personalmente da parte dell'avente diritto e risultare annotata su due Registri appositamente costituiti, di cui uno tenuto e curato dall'Amministrazione postale, l'altro dal Comune di residenza dello straniero avente diritto.

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

Art. 1

Modifiche all'art. 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998

1. Dopo il comma 1 dell'art. 41 del d.lgs. 286/1998 è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. Ai fini della fruizione dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio o complementare), fatti salvi i requisiti ivi previsti, i familiari ricongiunti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera d), titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9, sono equiparati ai cittadini italiani, a (condizione che:

a) abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno diciannove anni, sei mesi e un giorno nel territorio

nazionale;

b) presentino documentazione idonea a dimostrare la sussistenza nel Paese di origine delle condizioni reddituali richieste dall'art. 3, comma 6, della legge 335/1995, accertate da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese stesso.

La riscossione di ogni prestazione di erogazione dell'assegno sociale di cui al presente comma deve avvenire personalmente da parte dell'avente diritto e risultare annotata su due Registri appositamente costituiti, di cui uno tenuto e curato dall'Amministrazione postale, l'altro dal Comune di residenza dello straniero avente diritto. La delega è ammessa solo in caso di assoluto impedimento fisico dell'avente diritto a causa di inabilità o malattia; in tale caso la prestazione è erogata personalmente al soggetto delegato su presentazione di certificazione medica che attesti la presenza o la permanenza della suddetta condizione di impedimento.